CAMERA DEI DEPUTATI N. 2390

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASCIO, BASTIANONI

Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione del relativo albo professionale

Presentata il 2 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! —I bisogni educativi presenti nella nostra comunità, soprattutto quelli connessi alla droga, alla tossicodipendenza, all'*handicap*, all'AIDS, alla violenza sui minori, al disagio giovanile, alla emarginazione sociale, alla mortalità scolastica, all'integrazione degli extracomunitari ed altri, non hanno bisogno di essere particolarmente evidenziati.

Le recenti riforme in campo istituzionale (e di pubblico impiego) hanno prodotto l'allargamento delle funzioni sociali e l'assunzione di « nuovi » ruoli da parte dei servizi nell'ambito dei quali si vedono emergere « nuove » e complesse esigenze educative e formative.

Infatti, le istituzioni per il raggiungimento degli scopi per i quali sono state create devono organizzare le loro prestazioni in conformità ai principi della « qualità totale », gran parte dei quali presentano aspetti educativo-formativi che sottostanno a precise regole pedagogiche.

L'organizzazione e lo svolgimento della riqualificazione professionale connessa con l'applicazione dell'istituto della mobilità o del licenziamento resosi necessario per la crisi economica e produttiva di diversi settori, nonché quello dell'educazione permanente o dell'aggiornamento in servizio, sono temi formativi specifici a cui le forze sociali e politiche dovranno dedicare una particolare attenzione.

Le attività di orientamento scolastico e professionale, quelle per l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, degli handicappati, dei tossicodipendenti e quelle della formazione culturale, del tempo libero, della formazione dei cittadini internazionali, rappresentano altre situazioni educative e pedagogiche di grande interesse pubblico.

Attraverso il riconoscimento pubblico e la regolamentazione delle figure professionali operanti in campo pedagogico si può favorire la modifica del sistema educativo-formativo da cui dipende la riuscita della trasformazione istituzionale, la crescita culturale « internazionale » della collettività e la formazione delle future professionalità da impiegare nel mercato del lavoro.

Queste considerazioni di carattere generale hanno motivato la presente proposta di legge, che individua il pedagogista – laureato in pedagogia o in scienze dell'educazione – come « specialista della educazione » ed « esperto dei processi formativi » e definisce il quadro normativo di riferimento entro cui deve avvenire lo svolgimento delle attività pedagogiche.

La proposta di legge vuole contribuire a soddisfare la domanda educativo-formativa sia istituzionale che sociale e corrispondere alle esigenze legittime della categoria per conformarsi con le norme che regolano il mercato europeo. Dal 1946-1947 ad oggi sono state circa 90.000 le persone laureate in pedagogia, mentre gli iscritti al nuovo corso di laurea in scienze dell'educazione attivato nell'anno accademico 1992/1993 sono circa 8.500 e circa 2.300 sono le matricole che ancora non hanno concluso il vecchio corso di laurea in pedagogia.

Il pedagogista, unitamente ad altre figure professionali, contribuisce a fornire una più articolata lettura dei sempre più complessi problemi educativi e individua ed indica le modalità operative da attivare in tale campo.

Il pedagogista, che opera a vari livelli presso enti centrali e periferici, svolge funzioni tecniche e di consulenza per gli atti e gli interventi delle Amministrazioni.

Tali competenze consistono nell'individuazione dei bisogni e degli ambiti rispetto ai quali avviare una « ricerca-azione » e nel predisporre le « risorse » e gli « strumenti necessari » per condurle; consiste, inoltre, nella progettazione e nel coordinamento delle « attività di formazione » degli operatori socio-educativi, socio-sanitari, socio-assistenziali e culturali; consiste, infine nella programmazione, elaborazione e verifica dei « piani d'intervento » dei vari enti nei settori di competenza.

Il pedagogista, per espletare le sue funzioni utilizza i metodi, le tecniche e gli strumenti della ricerca educativa la quale ha uno statuto epistemologico e scientifico equivalente a quello di ogni altro tipo di ricerca collocato all'interno delle problematiche delle scienze umane e sociali comuni alla medicina, alla sociologia, alla psicologia in relazione tra teorico e sperimentale, tra qualitativo e quantitativo.

Si tratta di metodi e strumenti scientifici come « l'osservazione sistematica », i « *test* », i « questionari », i « colloqui », l'« indagine clinico educativa » e « statistica », in grado di essere usati in situazioni « naturali », di cogliere elementi di « contesto » e di « relazioni », di esplorare dimensioni « oggettive » o di « gruppo » e di collegare le conoscenze all'intervento.

La ricerca-azione condotta dal pedagogista non è finalizzata solo alla formazione, ma è promotrice di sperimentazioni, di nuove ipotesi di organizzazioni di lavoro, necessaria alla progettazione degli interventi e soprattutto è « diagnosi e trattamento pedagogico ».

Il pedagogista è, quindi, esperto in varie tecniche della ricerca educativa; egli imposta i piani di ricerca-azione, li conduce avanti, formula i « profili pedagogici », predispone i piani d'intervento e di « trattamento pedagogico » e li realizza; verifica l'*iter* di realizzazione e di produttività nel caso in cui l'intervento è affidato ad altri operatori.

Il pedagogista, in quanto esperto dei processi formativi, è progettista della formazione e della « riqualificazione professionale », nonché coordinatore della *equipe* di aggiornamento è, inoltre, figura di riferimento stabile in ogni progetto di aggiornamento ed assolve ad un ruolo tecnico altamente specializzato e di direzione di *staff*.

La formazione svolta dal pedagogista è un'attività diversa da quella svolta dagli educatori di bambini, di giovani o adulti; il pedagogista non è semplicemente un docente, ma è una figura professionale che ha

il compito di elaborare quelle conoscenze e quei progetti necessari agli educatori sia in direzione dei bambini che verso i giovani o gli adulti.

Per ciò che riguarda le esigenze di pianificazione degli interventi da parte dei vari enti in settori di competenza anche in raccordo e collegamento con la programmazione di altre amministrazioni, il pedagogista svolge le funzioni di « programmatore territoriale ».

Il pedagogista, in quanto specialista dell'educazione, rileva sistematicamente da una parte i bisogni e le risorse proprie dell'ente di appartenza e quelle disponibili nel territorio al fine di attuare gli interventi e dall'altra soddisfa i bisogni educativi presenti nella popolazione sia che vengano espressi in forma di domanda esplicita che di domande latenti o come bisogno insorgente anche mediante attività di trattamento abilitativo o riabilitativo.

Il pedagogista assolve, inoltre, il compito di fornire alle famiglie « l'assistenza educativa specialistica » e la « consulenza psicopedagogica » sia per quanto concerne i problemi familiari e di educazione dei figli che per quanto riguarda problemi legati a stati di svantaggio od abbandono dei figli, ad adozioni o ad affidi.

In relazione alle attività di orientamento scolastico e professionale, il pedagogista rileva da una parte le attitudini degli allievi attraverso lo studio e l'osservazione delle abitudini educative e dall'altra organizza « un osservatorio professionale » attraverso cui fornisce gli aiuti nella preparazione personale e nelle scelte dell'attività lavorativa.

La presente proposta di legge vuole, inoltre, evidenziare la disomogeneità di trattamento normativo per il pedagogista come per altre categorie professionali. Il Parlamento è in ritardo rispetto alle regioni le quali hanno già affrontato il problema, anche se non nella totalità, riconoscendo al pedagogista la dignità professionale che gli spetta inserendolo in piani socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e culturali.

Il riconoscimento pubblico della professionalità del pedagogista contribuisce a valorizzarne il ruolo e la funzione all'interno della società e comporta il controllo dell'esercizio esclusivo dell'attività professionale nei confronti del cittadino e delle istituzioni.

Il riconoscimento pubblico del pedagogista consente, infine, di colmare un vuoto normativo che attualmente non garantisce alla società e ai cittadini di avere sempre le prestazioni professionali specializzate per il trattamento dei problemi educativi, in quanto questi ultimi vengono spesso trattati da altre figure professionali del sociale che, nell'ambito del loro *iter* formativo, non acquisiscono le dovute competenze pedagogiche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione della professione di pedagogista).

1. L'esercizio della professione di pedagogista comprende:

a) l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di assistenza e di trattamento abilitativo e riabilitativo in ambito educativo e pedagogico rivolte alla persona, alle famiglie, al gruppo, agli organismi sociali ed alle comunità;

b) le attività di consulenza tecnico-scientifica sugli indirizzi e le modalità gestionali proprie del settore socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale, rieducativo e culturale;

c) le attività di orientamento scolastico e professionale;

d) le attività di assistenza educativa e di consulenza psicopedagogica alle famiglie e alle istituzioni, soprattutto in relazione ai problemi familiari, all'educazione dei figli, a stati di abbandono, adozione, tutela e affido di minori;

e) le attività di progettazione, coordinamento e direzione di progetti di formazione, aggiornamento e di riqualificazione professionale nell'ambito dei settori socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale, rieducativo, culturale ed aziendale;

f) la formulazione di progetti che abbiano considerazione della varietà dell'uomo, ed in particolare, degli handicappati, dei disabili, dei tossicodipendenti, dei minori ed emarginati sociali;

g) le attività di progettazione e coordinamento metodologico e didattico in ambito educativo, rieducativo e scolastico;

h) le attività di progettazione, sperimentazione, ricerca, didattica, formazione e verifica nello specifico ambito professionale.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione di pedagogista).

1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito l'abilitazione in pedagogia dopo avere superato un apposito esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale di cui all'articolo 3.

2. L'esame di Stato di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato di cui al comma 1 i laureati in pedagogia e in scienze dell'educazione.

ART. 3.

(Istituzione dell'albo professionale dei pedagogisti).

1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti.

2. Agli iscritti all'albo professionale dei pedagogisti si applica l'articolo 622 del codice penale.

ART. 4.

(Istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti).

1. Il Ministro di grazia e giustizia emana, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni nazionali rappresentative della categoria, le norme per l'istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti, assi-

curando che esso abbia un'articolazione su base regionale e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate le condizioni per l'ammissione all'ordine da parte degli interessati, l'ordinamento interno dell'ordine e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

3. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'ordine nazionale dei pedagogisti.

ART. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti).

1. Per essere iscritti all'albo professionale dei pedagogisti è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale viga in materia la condizione di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione;

c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. Accedono all'albo professionale di diritto tutti i soci riconosciuti dall'albo nazionale provvisorio istituito dall'ANPE, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 2.

PAGINA BIANCA

DDL13-2390
Lire 500